

Allegato 1

Relazione al progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale recante “Sviluppo dell’economia urbana e qualificazione ed innovazione della rete commerciale e dei servizi. Abrogazione della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41”

Le città, nelle loro diverse configurazioni territoriali e dimensionali (città metropolitana, città medie, centri minori) svolgono un ruolo fondamentale come motore dell’economia, quali luoghi di connettività, creatività ed innovazione, centri di servizi di prossimità anche per le zone circostanti, nonché in termini di attrattività turistica e costituiscono altresì gli attori principali per:

- promuovere uno sviluppo sociale avanzato, con un grado di coesione sociale e di servizi innovativi;
- orientare lo sviluppo verso modelli innovativi di organizzazione spaziale e relazionale dei territori, più resiliente, sostenibile e competitiva in grado di affrontare i cambiamenti e le grandi sfide che abbiamo di fronte.

Si deve altresì tenere conto che l’emergenza sanitaria da COVID-19 si è inserita ed ha aggravato pesantemente un contesto già molto provato, per quanto concerne in particolare i piccoli esercizi commerciali, dagli effetti negativi della crisi economica, legata al perdurare del calo dei consumi interni a livello nazionale, alle modificazioni degli stili di acquisto ed all’avvento dei grandi operatori del mercato on-line che operano a livello globale.

Pertanto, si ravvisa la necessità di operare per un rilancio del settore commerciale, dei pubblici esercizi e dei servizi, attraverso l’innovazione delle politiche regionali per la qualificazione e lo sviluppo del settore nell’ambito dello sviluppo dei centri urbani di riferimento, al fine di assicurare maggiore competitività ed attrattività del sistema.

In tale contesto si è ravvisata l’esigenza di una riforma delle politiche regionali rivolte alla qualificazione della rete commerciale e distributiva dei centri urbani, ed in particolare della LR 41/1997 e ss.mm.ii, in una ottica più vasta che guarda allo sviluppo dell’economia urbana come motore dello sviluppo, innovando sia gli strumenti di incentivazione alla qualificazione e innovazione delle strutture e delle imprese e le azioni di marketing delle aree commerciali, ma agendo anche sulla governance attraverso nuovi strumenti. Al tal fine un contributo significativo in termini di innovazione potrà dare la collaborazione con i soggetti dell’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione, a partire dalla rete dei Clust-ER (che nel 2022 si è ampliata con la costituzione dei Clust-ER Economia Urbana e Turismo), che mette in rete azioni ed attori, pubblici e privati (istituzioni, Università, centri di ricerca, imprese), per promuovere e favorire l’innovazione e la competitività del sistema.

Il focus dell’intervento di riforma risiede nell’individuazione di nuovi strumenti diretti a migliorare lo sviluppo, la gestione e la promozione del centro urbano aumentandone l’efficienza, la continuità di intervento e la professionalità, nella capacità delle imprese di fare rete e di evolversi anche in attività multiservizi attraverso processi di ibridazione, superando l’approccio settoriale dei problemi legati alle imprese distributive e sviluppando altresì analisi e proposte collegate ad altri ambiti di intervento (rigenerazione e valorizzazione urbana, cultura, turismo, valorizzazione dei prodotti tipici, green economy, etc).

Un aspetto significativo in tale direzione potrà essere dato dal perseguimento di nuovi modelli di governance che, partendo dall’esperienza positiva dei centri commerciali naturali, sviluppino processi in cui gli stakeholders siano coinvolti nella definizione di una strategia comune, attraverso un approccio cooperativo alle soluzioni dei problemi e nella gestione unitaria e condivisa del centro storico e dei centri urbani minori, promuovendo la realizzazione di progetti pubblici attraverso un modello partecipativo dal basso, focalizzando l’attenzione

sul territorio e sulle sue reali necessità e potenzialità per definire gli interventi sulla base delle specifiche realtà territoriali consentendone un efficiente utilizzo delle stesse.

Nello sviluppo di tali politiche un contributo significativo potrà essere dato nel mettere in sinergia le grandi opportunità derivanti dalle risorse del PNRR e le risorse della programmazione PR-FESR 2021-2027.

Nel 2023, oltre al completamento del processo di riforma, verrà data prima attuazione della misura “1.3.4 Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative” del POR FESR 2021-2027. Nello specifico delle risorse destinate alla imprese commerciali, per complessivi 18 milioni di euro, nel 2023 sarà attivato un primo bando rivolto a supportare le imprese del commercio e dei pubblici esercizi, incentivando investimenti per l’ammodernamento e la qualificazione delle strutture, per il miglioramento e l’ampliamento delle attività offerte, favorendo inoltre processi di ibridazione tra attività economiche diverse e complementari.

In sintesi, il progetto di legge regionale dal titolo “Sviluppo dell’economia urbana e qualificazione ed innovazione della rete commerciale e dei servizi. Abrogazione della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41”, il cui articolato si compone di diciotto articoli, prevede quanto segue.

L’art. 1 individua le finalità della legge nel favorire lo sviluppo dell’economia urbana verso modelli innovativi di riqualificazione, sostenibilità, potenziamento e gestione della rete dei servizi e degli spazi urbani, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore competitività e resilienza dei territori e del sistema imprenditoriale e rispondere più efficacemente ai cambiamenti negli stili di vita e di consumo.

Ciò attraverso una pluralità di interventi diretti a promuovere: lo sviluppo di politiche integrate di miglioramento della qualità urbana, di qualificazione e valorizzazione delle aree a vocazione commerciale e di potenziamento dell’attrattività dei centri urbani e turistici; il sostegno alle aree e ai piccoli centri caratterizzati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi; la qualificazione della rete distributiva e l’innovazione delle imprese commerciali e dei servizi; lo sviluppo di nuovi modelli di costruzione dell’offerta al cittadino, per la creazione di nuovi prodotti, servizi e spazi di vita rispondenti alle nuove domande di welfare e socialità; lo sviluppo di modelli integrati per la gestione e fruizione dei servizi urbani e delle infrastrutture sociali di prossimità; nuovi modelli regolativi e gestionali dello spazio e di sviluppo di spazi e occasioni di socialità; lo sviluppo di tecnologie e modelli per la pianificazione, la simulazione e il monitoraggio degli usi e delle funzioni delle città, anche attraverso gemelli digitali in ambito urbano e territoriale, utilizzo di IoT, Open e Big Data e AI per lo sviluppo di nuovi servizi; l’associazionismo ed il sostegno creditizio; azioni di sistema per supportare la trasformazione digitale e sostenibile.

L’ art. 2 definisce cosa si intende, ai sensi della presente legge, per: economia urbana, consorzi fidi, Hub urbani, Hub di prossimità, servizi di prossimità, Centri di Assistenza tecnica (CAT), Clust-ER, Internet of Things (IoT), Open data, Big data ed Intelligenza Artificiale (IA) .

L’art. 3 individua gli ulteriori programmi e leggi regionali attraverso i quali la Regione sostiene i progetti di sviluppo dell’economia urbana.

Con l’art. 4 si promuove l’istituzione e l’attivazione gli Hub urbani e Hub di prossimità, quali strumenti innovativi per sviluppare progetti volti ad attivare processi di rilancio socio-economico delle aree urbane, attraverso opere di miglioramento del contesto fisico e di formazione di partnership pubblico privato, nonché consorzi o associazioni di vie o aree, per la promozione dell’area oggetto di intervento, anche attraverso l’individuazione di un attrattore (materiale o immateriale) con spiccata connotazione identitaria (a titolo esemplificativo: commerciale, culturale, sportiva). La Giunta Regionale definisce i requisiti necessari ad identificare gli Hub urbani e di prossimità e le modalità per la loro costituzione ed il loro.

L’art. 5 prevede che al fine di promuovere la costituzione, l’attivazione e lo sviluppo degli Hub urbani e di prossimità la Regione conceda contributi ai Comuni, per interventi da detti Enti promossi sentite le

Associazioni maggiormente rappresentative del settore del commercio e dei servizi, volti a realizzare studi di fattibilità per l'attivazione di Hub urbani e Hub prossimità, qualificare le aree interessate dagli Hub urbani e Hub di prossimità riconosciuti, valorizzare i medesimi gli Hub urbani e di prossimità attraverso azioni di promozione e la qualificazione e innovazione delle imprese insediate in tali ambiti territoriali .

L'art. 6 stabilisce che la Regione sostiene, con l'erogazione di contributi ai Comuni, singoli o associati e alle Unioni di Comuni, per progetti promossi da questi Enti sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi, finalizzati alla riqualificazione sostenibile e alla valorizzazione di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici o di aree urbane a vocazione commerciale (compresi i progetti di sistemazione e riqualificazione di aree mercatali già esistenti o di siti da destinare al commercio su aree pubbliche) e alla promozione e al marketing del territorio.

L'art. 7 prevede e disciplina la concessione di contributi alle piccole e medie imprese del commercio, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di servizio per l'insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999 n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n.114), prevedendo altresì la possibilità di ulteriori agevolazione in favore di detti esercizi.

L'art. 8 stabilisce che la Regione sostenga l'innovazione delle imprese del territorio regionale attraverso contributi a progetti volti all'innovazione tecnologica e organizzativa ed alla riqualificazione delle attività che esercitano commercio al dettaglio e somministrazione alimenti e bevande.

L'art. 9 prevede che la Regione Emilia-Romagna possa concedere contributi per lo sviluppo di progetti pilota fortemente innovativi, promossi da Comuni e Unioni di Comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio e dei servizi, per lo sviluppo di progetti pilota fortemente innovativi volti a: promuovere nuovi modelli di costruzione dell'offerta al cittadino, per la creazione di nuovi prodotti commerciali, servizi e spazi di vita rispondenti alle nuove "domande" di abitare, welfare e socialità; sviluppare modelli integrati per la gestione e fruizione dei servizi urbani e delle infrastrutture sociali di prossimità (mobilità, accesso alle cure, educazione), mettendo al centro il ruolo pro-attivo della comunità e dei cittadini (es. ecoquartieri, autoconsumo collettivo-comunità energetiche rinnovabili, PED - positive energy districts), anche tramite l'utilizzo di nuovi modelli regolativi e gestionali dello spazio e di sviluppo di spazi e occasioni di socialità; incentivare tecnologie e modelli per la pianificazione, la simulazione e il monitoraggio dinamico degli usi e delle funzioni delle città, anche attraverso gemelli digitali in ambito urbano e territoriale, utilizzo di IoT, Open e Big Data e AI per lo sviluppo di nuovi servizi; promuovere la sperimentazione di tecnologie, modelli e soluzioni innovative.

L'art. 10 prevede che la Regione promuova l'associazionismo e la cooperazione creditizia concorrendo allo sviluppo dei consorzi fidi, costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici, mediante:

- la concessione di fondi al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio;
- il conferimento di fondi finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi, di contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie.

L'art. 11 disciplina l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10 da parte dei consorzi fidi a favore delle imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi, operanti in Emilia-Romagna.

L'art. 12 promuove lo sviluppo delle competenze per l'economia urbana (iniziative di formazione, informazione e aggiornamento su tematiche coerenti con le priorità della presente legge ed in particolare su quelle della transizione verde e digitale, la promozione dei servizi, la loro fruibilità e accessibilità nei contesti urbani), anche in collaborazione e in raccordo con le esigenze espresse da enti locali, imprese, loro

associazioni di rappresentanza, Centri di Assistenza tecnica (CAT), università, centri di ricerca e altri soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione, anche attraverso gli enti di formazione accreditati. Prevede altresì che la Regione sostenga studi, analisi e iniziative per l'innovazione, l'ammodernamento e la promozione della rete commerciale distributiva proposti dai Centri di Assistenza Tecnica (CAT) di cui all'art. 23 del D.Lgs. 114/98.

Con l'art. 13 si prevede l'istituzione di un Comitato regionale quale organo consultivo che coadiuva il Settore regionale competente nell'attuazione e monitoraggio sulle politiche di promozione dell'economia urbana, a cui partecipano le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e del mondo delle professioni, nonché enti locali e altri soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e innovazione. Si prevede altresì che al fine di supportare l'attività del Comitato, la Regione svolga funzioni di Osservatorio sullo sviluppo e le dinamiche connesse con l'economia urbana. Detto Osservatorio potrà essere costituito integrando la composizione dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'art. 14 della legge regionale 5 luglio 1999, n.14.

L'art. 14 prevede azioni e servizi di assistenza tecnica in collaborazione con le agenzie strumentali e società in-house della Regione ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

L'art. 15 disciplina la clausola valutativa.

L'art. 16 prevede la norma finanziaria.

L'art. 17 disciplina le modalità attuative, stabilendo che la Giunta Regionale, con propri atti, disciplini, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, la misura dei contributi, i criteri e le modalità per la loro assegnazione e concessione, nonché le spese dirette volte alla gestione della presente legge.

L'art. 18 prevede l'abrogazione della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41, le modifiche ed abrogazioni in adeguamento della legge 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114" e la norma transitoria.